

**CAPITOLATO DI POLIZZA RC AUTO
LIBRO MATRICOLA**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	CITTA' DI ALESSANDRIA soggetto che stipula il contratto
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'Impresa Assicuratrice
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA	La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

CAPITOLATO SPECIALE

Relativo all'assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Quanto indicato nel capitolato è prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, essendo esso parte integrante della polizza stessa.

Il Comune di Alessandria dà avviso che i rapporti scaturenti dall'avvenuta aggiudicazione del contratto saranno intrattenuti con la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria per il tramite della Società Assiteca S.p.A. broker del Comune di Alessandria.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE -

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

COMUNICAZIONI -

Le comunicazioni della/alla Società possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax , o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

GESTIONE DEL SERVIZIO. TRASPARENZA E QUALITA'. OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO. -

La Compagnia si impegna a svolgere il proprio operato con la massima trasparenza e professionalità.

La Società è tenuta a fornire all'Assicurato, tramite il Broker incaricato un report con cadenza semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità; in particolare dovranno essere trasmesse le statistiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito con particolare riferimento alle motivazioni di reiezione e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio della corretta valutazione del rischio.

ONERI FISCALI -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -

Per quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Costituiscono oggetto dell'assicurazione i danni da responsabilità civile obbligatoria secondo quanto definito e regolato degli artt. 122 e segg. del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è regolata ai sensi degli artt. 122 e segg. del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”.

Si conviene fra le parti che avranno immediata applicazione eventuali variazioni e/o rinnovazioni dei provvedimenti sopra indicati, nonché le disposizioni accennate in materia dagli organi competenti.

Art. 3 – FORMULE TARIFFARIE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE E SPECIALI BONUS / MALUS (Autovetture, Ciclomotori, Motocicli, Motocarri, Autocarri fino a 60 q.li) TARIFFA FISSA (Autocarri oltre 60 q.li, veicoli speciali, macchine operatrici)

La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti oppure nella forma a tariffa fissa con maggiorazione Pejus o altra forma che tenga conto della sinistrosità dei veicoli da assicurare con esclusione della forma “in franchigia”.

VEICOLI COMUNALI DATI IN USO A DIPENDENTI O COLLABORATORI - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Preso atto che i veicoli indicati in polizza, adibiti al trasporto persone, cose, conto proprio o conto terzi, sono dati in uso dall'Ente a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario / Assicurato / Conducente:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, purché venga regolarmente abilitato entro tre mesi dal sinistro;
- nei confronti del proprietario, locatario e conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Qualora la patente non sia rinnovata dalla competente Autorità entro 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di rinnovo la Società esercita il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285

RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

Il presente contratto assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Art. 4 -CONDIZIONI SPECIALI GARANZIE: INCENDIO E FURTO

GARANZIE BASE RICHIESTE

Quanto indicato nel capitolato è prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, essendo esso parte integrante della polizza stessa.

I capitali da assicurare per la nuova annualità sono specificati nell'ELENCO riportato nel presente capitolato.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Danni materiali e diretti (anche parziali) derivanti dal danneggiamento o dalla perdita di veicoli assicurati conseguenti a:

- Incendio, scoppio, esplosione, azione di fulmini, compresi i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- Furto totale, furto parziale e rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina;
- Eventi sociopolitici, danni in genere, materiali e diretti, avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- eventi naturali: danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in occasione di eventi atmosferici e della natura quali a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, da uragano, tempesta, grandine, caduta neve, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, rotture di ponti, sprofondamento strade, esplosioni naturali, eruzioni vulcaniche, crollo di edifici, gallerie;

Il risarcimento sarà effettuato dalla Società, a termini di contratto, per tutte le condizioni richieste, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione dei veicoli assicurati

Estensioni di garanzia furto o rapina:

La Società risponde dei danni materiali e diretti al mezzo conseguenti a :

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base, compresi i danni alle parti meccaniche e subiti dalla carrozzeria;
- danni subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che:
 1. tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

2. del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
3. l'Assicurato non addivenga, senza consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
4. il reato sia comunque accertato in sede giudiziale.

Art. 5 - GARANZIA COMPLEMENTARI INCENDIO E FURTO.

a) Ricorso Terzi da Incendio

La Società garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi degli artt. 122 e segg. del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private” fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €. 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00 per ogni sinistro).

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

b) Rimborso premio R.C. pagato e non goduto a seguito di furto, rapina, incendio e distruzione totale

La Società risarcisce la parte di premio relativa pagata ma non goduta per effetto di furto, rapina, incendio e distruzione totale del veicolo.

c) Rimborso spese di immatricolazione

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo indicato in polizza, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita del veicolo stesso, la Società rimborsa le spese di immatricolazione di un veicolo di pari cilindrata e potenza fiscale.

d) Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, la Società rimborsa la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

In caso di furto o rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri.

e) Rimborso spese di parcheggio e custodia

In caso di furto, rapina o incendio del veicolo indicato in polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposto dalle Autorità.

Tutte le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 5 bis - GARANZIA AGGIUNTIVA: COPERTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire il parabrezza, il lunotto posteriore e i cristalli laterali del veicolo indicato in polizza con il limite di euro 550,00 per sinistro.

Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI SPECIALI, GARANZIA AGGIUNTIVA.

- **Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

- **Accessori**

Sono compresi in garanzia gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori audio - fono - visivi non stabilmente fissati sul veicolo.

- **Colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati e/o delle persone autorizzate all'uso del veicolo assicurato o che legittimamente lo detengono.

La Società, pertanto, rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del C.C. nei confronti delle persone succitate, sempreché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

- **Validità territoriale**

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea e dei Paesi per i quali è operante l'assicurazione di RCA prestata dall'Impresa (compresa la Carta Verde).

Per i sinistri avvenuti all'estero, il pagamento del danno sarà effettuato in Italia ed in moneta nazionale.

- **Denuncia di sinistro**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, o all'Agenzia o al Broker al quale è stata assegnata la polizza, a mezzo raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax o simili), entro dieci giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. Nel caso di furto o rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.

- **Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica**

L'Assicurato ha facoltà di far riparare il veicolo danneggiato, anche in mancanza di consenso della Società, come segue:

- immediatamente per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o officina;
- trascorsi 8 gg. non festivi dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro per le altre riparazioni.

La Società ha la facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo o le sue parti che siano state danneggiate o distrutte in luogo di corrispondere la somma liquidabile, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il valore.

In tali casi la Società deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha infine la facoltà di richiedere l'esibizione della regolare fattura.

Determinazione dell'ammontare del danno

A parziale deroga delle C.G.A. si conviene quanto segue:

- Danno totale:
 - a) liquidazione uguale al prezzo di fattura, I.V.A. compresa se non detraibile, per sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
 - b) liquidazione uguale al valore corrente al momento del sinistro, I.V.A. compresa se non detraibile, per sinistri avvenuti oltre 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
- Danno parziale:
 - a) liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%), su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici;
 - b) liquidazione senza degrado d'uso su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso.

In ogni caso la Società è obbligata alla liquidazione dei danni, come indicato ai punti a) e b) del presente capoverso, con il massimo del valore commerciale del mezzo, I.V.A. compresa se non detraibile.

Liquidazione del danno - Mandato e nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale con sede nel luogo più vicino alla residenza del Contraente.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti – **Denuncia di sinistro e Riparazioni;**
2. indagare su circostanze, natura e causa e modalità del sinistro;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di contratto.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito ed a metà quelle del terzo.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità giudiziaria.

Il Collegio arbitrale risiede nel luogo più vicino a quello di residenza del Contraente.

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività delle garanzie e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la fattura di acquisto (se esistente) e tutta la documentazione richiesta dalla Società.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione avverrà in Italia ed in moneta nazionale.

Esonero denuncia altre assicurazioni stornate e sinistri precedenti

Il Contraente é esonerato dall'obbligo di denuncia di sinistri che avessero colpito i mezzi o di assicurazioni precedenti eventualmente stornate.

Recesso in caso di sinistro

La norma deve intendersi annullata.

Art. 7 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

A. Incendio:

Autovetture/Motocarri / Autocarri / Veicoli speciali / Ciclomotori / Motocicli / Macchine Operatrici
Senza Scoperto e/o Franchigia

B. Furto:

Autovetture / Motocarri / Autocarri / Veicoli speciali / Macchine Operatrici
Senza Scoperto e/o Franchigia

Ciclomotori e Motocicli

Scoperto 10% minimo €. 150,00 (centocinquanta/00);

C. Eventi Sociopolitici/Eventi Atmosferici

Autovetture / Autocarri / Motocarri / Veicoli speciali
Scoperto 10% minimo €. 100,00 (cento/00).

Art. 8 - CONTEMPORANEA ESCLUSIONE ED INCLUSIONE DI AUTOVETTURE

Relativamente alla classe di merito per le autovetture si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus.

In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso previsto per nuove inclusioni.

Art. 9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalle ore 24.00 del 31 Dicembre 2014 e cesserà automaticamente a far data dalle ore 24.00 del 31 Dicembre 2015 senza obbligo di disdetta.

Art. 10 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata a massimale unico di Euro 6.000.000/00(cinquemilioni) relativamente a: autovetture, ciclomotori e motocicli.

Si intende prestata con massimale unico pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilioni e cinquecentomila) per Autocarri/VeicoliSpeciali/Motocarri/MacchineOperatrici.

Art. 11 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore in quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalle regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti.

Si prende e si dà atto che il presente contratto verrà acceso sulla base degli elenchi veicoli sotto riportati:

- ELENCO: (Autovetture/Autocarri/VeicoliSpeciali/Motocarri/MacchineOperatrici/Ciclomotori Motocicli).

Art. 11bis - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA – CLAUSOLA DI SOSPENSIONE

Qualora il Contraente intenda, per un veicolo inserito nella polizza Libro Matricola sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" indicando il tipo di movimentazione; tale applicazione che deve essere sottoscritta dal Contraente indica la data di decorrenza della sospensione. L'eventuale riattivazione della garanzia deve avvenire entro la data di scadenza del contratto Libro Matricola ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo purché in questo ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente, oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria e le relative condizioni siano compatibili;

nonché

- il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Compagnia rilascia un'applicazione alla polizza con la dicitura "riattivazione su stesso veicolo" o "riattivazione su altro veicolo"; tale applicazione che deve essere sottoscritta dal Contraente indica la data di decorrenza della riattivazione.

La formula tariffaria e le eventuali condizioni in corso sull'applicazione sostituita si applicano anche su quella sostituita purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a mesi tre. Ai fini dell'applicazione della regola evolutiva e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri di comportamento:

- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di tre mesi consecutivi: trovano applicazione le regole evolutive, viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno di tre mesi consecutivi: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di tre mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno tre mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
- I veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese alla data di scadenza del contratto: il rischio deve considerarsi escluso, pertanto non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli, la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio prima della data di effetto/decorrenza del contratto. I premi verranno pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente, anche agli effetti dell'art. 1901 C.C.

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio Assiteca S.p.A., Filiale di Genova, Piazza Borgo Pila Torre B, Il piano – 16121 Genova, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di broker, ai sensi del d.Lgs. 209/05, del Comune di Alessandria.

Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato.

La Società Delegataria e le eventuali Coassicuratrici si obbligano a rapportarsi in conformità al D.Lgs. 209/05 ed alla conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo ai brokers, quantificato nel 6% dei premi imponibili.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 15 - MEZZI DA ASSICURARE (le relative classi bonus/malus e pejus potranno essere rettificata e/o variate in funzione delle attestazioni rilasciate dalla precedente Compagnia; parimenti l'elenco dei mezzi potrebbe subire aggiornamenti a seguito di inclusioni/esclusioni nel frattempo intervenute e, conseguentemente, la nuova Compagnia adeguerà i conteggi finali in funzione degli stessi aggiornamenti).

ELENCO

	TARGA TELAIO	TIPO VEICOLO	DESCRIZIONE	DATA IMM.Z.N E	DATI TECNICI	ALIMEN- TAZION E	TARIFFA	CLASSE	ATTESTATO	GARANZIE ACCESSORI E
1	BN703LH	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4	nov-00	CC 1108 - KW 40 - HP 13	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
2	ZA845ED	AUTOVETTURA	Land Rover	mag-01	CC 2495 - KW 90 - HP 23	D	BM	1	0 SN DAL 2009	
3	BE312PY	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	lug-99	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
4	CX056MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	ott-05	CC1108 KW 40 HP 13	B	BM	8	1 SN 2013	
5	BN164LK	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	dic-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
6	ACJ658	MACCHINA OPER.	Pala Gommata	gen-00	Q.LI 19	D	T.FISSA		0 SN DAL 2009	
7	BY938AV	AUTOCARRO	Autocarro Iveco	mar-02	Q.LI 52	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
8	BD05260	MOTOCARRO	Piaggio Ape	mag-01	CC 218		BM	6	0 SN DAL 2009	
9	AL18915	RIMORCHIO COSE	Scattolini	gen-00	Q.LI 18		FISSA CON PEJUS	7	0 SN DAL 2009	
10	BY205AY	AUTOCARRO	Autocarro Fiat Seic. Van	feb-02	Q.LI 13	B	BM	12	1 SN 2013	
11	ZA857BE	AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	Land Rover	giu-95	Q.LI 35	D	BM	1	0 SN DAL 2009	
12	AH469XF	AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	Ford Transit 2.5 Diesel	gen-96	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
13	CX055MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	nov-05	CC 1108 - KW 40 - HP 13	B	BM	5	0 SN DAL 2009	
14	BJ365KK	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young Benzina	feb-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
15	BJ362KK	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young Benzina	feb-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
16	BA103DE	AUTOVETTURA	Nissan Micra Benzina	ott-98	CC 997 KW 40 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
17	BE311PY	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young Benzina	lug-99	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
18	BA157ND	AUTOCARRO	Autocarro Nissan Trade	gen-90	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
19	BK485DJ	AUTOVETTURA	Nissan Micra Benzina	mag-00	CC 997 KW 40 HP 12	B	BM	7	1 SN 2010	
20	BP632SV	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young Benzina	gen-01	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
21	BY017AX	AUTOVETTURA	Fiat Panda Benzina	gen-02	CC 1108 - KW 40 - HP 13	B	BM	2	0 SN DAL 2009	
22	BL923YM	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	gen-01	Q.LI 17	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
23	AL684474	AUTOCARRO	Fiat Dayli	apr-91	Q.LI 35	D	BM	3	0 SN DAL 2009	
24	AB55722	AUTOCARRO	Piaggio Ape	dic-97	CC 422	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
25	AT989DV	AUTOCARRO	Fiat Panda van	feb-98	Q.LI 12	D	BM	3	0 SN DAL 2009	
26	BL590YK	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	ago-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
27	AT990DV	AUTOCARRO	Fiat Panda van	feb-98	Q.LI 12	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
28	AT986ED	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	mar-98	Q.LI 17	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
29	AT991DV	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	feb-98	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
30	BP633SV	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	gen-01	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
31	BP481SY	AUTOCARRO	Autocarro Fiat Ducato	mar-01	Q.LI 28	D	BM	3	0 SN DAL 2009	

32	AL021887	RIMORCHIO COSE	Torre Faro	mag-97	Q.LI 50		FISSA CON PEJUS	6	0 SN DAL 2009
33	AL022196	RIMORCHIO COSE	Carrello	mar-98	Q.LI 51		FISSA CON PEJUS	6	0 SN DAL 2009
34	BN969LH	AUTOVETTURA	Fiat Panda Selecta	nov-00	CC 1108 - KW 40 - HP 13	B	BM	1	0 SN DAL 2009
35	AL022198	RIMORCHIO COSE	Carrello	mar-98	Q.LI 51		FISSA CON PEJUS	6	0 SN DAL 2009
36	BC269YH	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young Benzina	giu-99	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	1 SN 2009 - 1 SN 2010
37	BF577MX	AUTOCARRO	Mercedes	dic-99	Q.LI 35	D	BM	9	01 SN CON RESP PARITARIA 2012 01 SN 2014
38	AAW531	MACCHINA OPER.	Camisa	gen-00	Q.LI 54	D	T.FISSA		0 SN DAL 2009
39	BH330DD	AUTOCARRO	Mercedes	feb-00	Q.LI 86	D	FISSA CON PEJUS	6	0 SN DAL 2009
40	CX057MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	ott-05	CC 1108 - KW 40 - HP 13	B	BM	5	0 SN DAL 2009
41	AP602EZ	AUTOCARRO	Fiat Dayli	ago-97	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009
42	AP359FP	AUTOCARRO	Fiat Dayli	mar-98	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009
43	BL409YL	AUTOCARRO	Mercedes	ago-00	Q.LI 150	D	FISSA CON PEJUS	3	0 SN DAL 2009
44	AB95774	RIMORCHIO COSE	Ellebi LBC 108	mar-02	Q.LI 14		FISSA CON PEJUS	3	0 SN DAL 2009
45	BN971LH	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	nov-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009
46	AK060N	TRATTRICE AGRICOLA	Trattore Vanguard 550 R	gen-00		D	T.FISSA		0 SN DAL 2009
47	BP814SS	AUTOCARRO	Fiat Iveco	apr-01	Q.LI 150	D	FISSA CON PEJUS	12	01 SN 2012
48	ACJ605	MACCHINA OPER.	Caterpillar	gen-00	Q.LI 98	D	T.FISSA		0 SN DAL 2009
49	ZA880ED	AUTOVETTURA	Land Rover Defender	mag-01	CC 2495 - KW 90 - HP 23	D	BM	2	0 SN DAL 2009
50	AP055FN	AUTOCARRO	Fiat Dayli	gen-98	Q.LI 35	D	BM	14	01 SN 2010
51	BY800AW	AUTOCARRO	Fiat Seicento	apr-02	Q.LI 12	B	BM	3	0 SN DAL 2009
52	AP054FN	AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	Fiat Dayli PC CABINATO	gen-98	Q.LI 35 KW 60 HP 23	D	BM	4	0 SN DAL 2009
53	BY452AW	AUTOVETTURA	Fiat Panda Selecta	apr-02	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	3	0 SN DAL 2009
54	AB56881	MOTOCARRO	Piaggio Ape Poker	gen-00	CC 422	B	BM	6	0 SN DAL 2009
55	AL687714	AUTOCARRO	Fiat Ducato	mag-91	Q.LI 30	D	BM	6	0 SN DAL 2009
56	CD081ZR	AUTOCARRO	Fiat Iveco	mar-03	Q.LI 35	D	BM	3	0 SN DAL 2009
57	AC48304	RIMORCHIO COSE	rimorchio	apr-03	Q.LI 150		FISSA CON PEJUS	3	0 SN DAL 2009
58	CD227ZS	AUTOCARRO	Renault	mag-03	Q.LI 65	D	FISSA CON PEJUS	12	02 SN 2012
59	CF530PZ	AUTOCARRO	Renault	lug-03	Q.LI 35	D	BM	3	0 SN DAL 2009
60	CF609PZ	AUTOCARRO	Fiat Iveco	lug-03	Q.LI 150	D	BM	3	0 SN DAL 2009
61	CJ756DB	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	dic-03	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	3	0 SN DAL 2009
62	BT365ZB	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	ago-01	Q.LI 17	D	BM	6	0 SN DAL 2009
63	CX053MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	nov-05	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	5	0 SN DAL 2009
64	BL455YG	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	giu-00	Q.LI 17	D	BM	3	0 SN DAL 2009

65	CJ716DB	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	dic-03	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	6	1 SN 2009	
66	CJ173VW	AUTOVETTURA	Fiat Panda 1.1 Selecta	dic-03	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	6	1 SN 2009	
67	BT947YW	AUTOCARRO	Volkswagen	ott-01	Q.LI 35	D	BM	3	0 SN DAL 2009	
68	BT603YW	AUTOCARRO	Volkswagen	ago-01	Q.LI 35	D	BM	3	1 SN 2010	
69	BF205MW	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	ott-99	Q.LI 16	D	BM	3	0 SN DAL 2009	
70	AP850FP	AUTOCARRO	Fiat Dayli	mar-98	Q.LI 35	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
71	BN972LH	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	nov-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
72	CJ131VJ	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	mar-04	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	4	0 SN DAL 2009	
73	BN823LJ	AUTOCARRO	Fiat Fiorino	dic-00	Q.LI 17	D	BM	7	0 SN DAL 2009	
74	AP378FG	AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	Fiat Fiorino	nov-97	Q.LI 17 KW 46 HP 18	D	BM	4	0 SN DAL 2009	
75	CL415PB	AUTOVETTURA	Volk. Transporter 2.5	mar-04	CC 2460 KW 96 HP 23	D	BM	4	0 SN DAL 2009	
76	AL113819	MOTOCARRO	Piaggio Ape Car	gen-00	CC 422	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
77	BP631SV	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	gen-01	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
78	AB56880	MOTOCARRO	Piaggio Ape Poker	giu-99	CC 422	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
79	CJ472DB	AUTOVETTURA	Fiat Panda 1.1 Selecta	dic-03	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	5	0 SN DAL 2009	
80	AD36885	RIMORCHIO COSE	Rimorchio Uso Speciale	gen-00	Q.LI 150		FISSA CON PEJUS	5	0 SN DAL 2009	
81	CR966AX	AUTOCARRO	Fiat Doblò	mag-05	Q.LI 19	D	BM	5	0 SN DAL 2009	
82	BC455YF	AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	Mercedes 290	mag-99	Q.LI 26 KW 88 HP 25	D	BM	3	0 SN DAL 2009	
83	CY700WR	AUTOCARRO	Fiat Scudo	gen-06	Q.LI 23	D	BM	15	1 SN 2010 - 1 SN 2012 - 1 SN 2013	
84	CZ664MF	AUTOCARRO	Nissan Navara	gen-06	Q.LI 28	D	BM	9	1 SN 2011	
85	CZ663MF	AUTOCARRO	Nissan Navara	gen-06	Q.LI 28	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
86	AEH232	CARRELLO	Carrello Bitelli Paperino	gen-00	Q.LI 151		T.FISSA		0 SN DAL 2009	
87	CX065MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	gen-06	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
88	CX066MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	gen-06	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
89	CX070MP	AUTOVETTURA	Fiat Seicento Actual	gen-06	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
90	CP84080	QUADRICICLO	Piaggio	feb-06	CC 686	D	BM	12	1 SN 2012 - 1 SN 2014	
91	CP84081	QUADRICICLO	Piaggio	feb-06	CC 686	D	BM	9	1 SN 2014	
92	CP84082	QUADRICICLO	Piaggio	feb-06	CC 686	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
93	CP84083	QUADRICICLO	Piaggio	feb-06	CC 686	D	BM	9	1 SN 2009	
94	DA864MM	AUTOCARRO	Fiat Doblò	feb-06	Q.LI 20	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
95	DA862MM	AUTOCARRO	Fiat Doblò	feb-06	Q.LI 20	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
96	DE202JG	AUTOCARRO	Fiat Doblò	set-06	Q.LI 20	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
97	DE203JG	AUTOCARRO	Fiat Doblò	set-06	Q.LI 20	D	BM	6	0 SN DAL 2009	
98	DE204JG	AUTOCARRO	Fiat Doblò	ott-06	Q.LI 20	D	BM	12	1 SN 2010 - 1 SN 2013	
99	DJ602XC	AUTOCARRO	Fiat Doblò Cargo	ott-07	Q.LI 22	D	BM	7	0 SN DAL 2009	
100	YA308AB	AUTOVETTURA	Fiat Punto 1.2 Dynamic	dic-09	CC 1242 KW 48 HP 14	B	BM	12	1 SN RESP PARITARIA 2011	
101	YA309AB	AUTOVETTURA	Fiat Punto 1.2 Active	dic-09	CC 1242 KW 48 HP 14	B	BM	12	1 SN 2011	
102	BJ361KK	AUTOVETTURA	Fiat Panda Young	feb-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	

103	3YW02195	MACCHINA OPER.	Scavatore idraulico	ott-00	Q.LI 16	D	T.FISSA		2009-2010-2011 ND 0 SN DAL 2012	
104	BA102DE	AUTOVETTURA	Nissan Micra	ott-98	CC 997 KW 40 HP 12	B	BM	2	0 SN DAL 2009	
105	BJ596KH	AUTOVETTURA	Nissan Micra	gen-00	CC 997 KW 40 HP 12	B	BM	3	0 SN DAL 2009	
106	AL048238	TRATTRICE AGRICOLA	Fiat Trattore	gen-00		D	T.FISSA		0 SN DAL 2009	
107	BJ363KK	AUTOVETTURA	Fiat Panda 900IE	gen-02	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	3	0 SN DAL 2009	
108	BD05139	QUADRICICLO	Piaggio Porter	apr-01	CC 422	B	BM	6	0 SN DAL 2009	
109	CV198MB	AUTOCARRO	IVECO	lug-05	Q.LI 35	D	BM	9	1 SN 2010	
110	BY152AV	AUTOCARRO	IVECO	gen-02	Q.LI 52	D	BM	4	0 SN DAL 2009	
111	BJ364KK	AUTOVETTURA	Fiat Panda 900IE Young	feb-00	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
112	AB56879	QUADRICICLO	Piaggio Poker	feb-99	CC 422	D	BM	7	0 SN DAL 2009	
113	BC268YH	AUTOVETTURA	Fiat Panda 900IE	giu-99	CC 899 KW 29 HP 12	B	BM	1	0 SN DAL 2009	
114	AB56878	QUADRICICLO	Ape Poker	giu-99	CC 422	B	BM	7	0 SN DAL 2009	
115	DC897BR	AUTOVETTURA	Lancia Phedra 2.2	apr-06	CC 2179 KW 94 HP 21	D	BM	9	1 SN 2009	CRISTALLI
116	CR715AY	AUTOVETTURA	Alfa Romeo 166 2.4	ott-04	CC 2387 KW 129 HP 22	D	BM	5	0 SN DAL 2009	CRISTALLI
117	AB004BR	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 Country	giu-94	CC 1108 KW 40 HP 13	B	BM	1	INCLUSA 28/5/2014	
118	CT492WP	AUTOVETTURA	Alfa Romeo	giu-05	CC 1747 KW 103 HP 18	B	BM	7	ULTIMO ATTESTATO DEL 2012 0 SN DAL 2007 VEICOLO RIMASTO FERMO	CRISTALLI